

*Ordine degli Psicologi  
della Regione Emilia-Romagna*

Prot. n. 575

del 16/03/2009

Egr. Sig. Preside della Facoltà  
di Scienze della Formazione  
di Bologna

e p.c.

- Ai Sigg.ri Presidenti delle  
Province dell'Emilia  
Romagna

- Agli Assessori alla Sanità ed  
ai Servizi Sociali delle  
Province dell'Emilia  
Romagna

- Ai Direttori generali delle  
Aziende delle USL ed  
Ospedaliere dell'Emilia  
Romagna

**Oggetto: precisazioni in merito alla lettera ricevuta dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione**

Ill.mo Sig. Preside,

in merito alla Sua lettera del 2 febbraio u.s. ritengo opportuno formulare le seguenti precisazioni.

Innanzitutto evidenzio la singolarità di dover rispondere ad un soggetto che non era stato indicato tra gli interlocutori prescelti, dato che nessuna nota è mai stata inviata da questo Ordine alla Sua attenzione e tanto meno alla Facoltà che Lei presiede (stupisce, pertanto, ricevere una risposta da un soggetto non interpellato) e questo perché, come risulta evidente dal contenuto della medesima, l'intento della nota era quello di rappresentare alle Autorità competenti alcune problematiche riscontrate dai nostri iscritti e da questo Ordine in merito a Bandi di concorso e ad attività che, lo si ribadisce, sono di stretta competenza dei professionisti Psicologi, ma che spesso vengono svolte da soggetti non aventi detta qualificazione.

In secondo luogo, Lei parla di "guerra" tra Categorie (professionali), ma – come potrà agevolmente verificare – i contenuti della nota erano di tutt'altro genere, come ben si può rilevare sia dalle finalità della stessa che dagli Enti a cui la medesima risulta indirizzata.

Ciò premesso, mi pare doveroso ribadire alcuni aspetti.

In primo luogo **l'art. 1 della legge 56/1989 non** *"indica le direzioni di analisi e di intervento in cui possono impegnarsi i laureati in psicologia iscritti all'Ordine, ma non esclude che altri professionisti possano avere la competenza per svolgere alcune di quelle funzioni"*, come affermato nella Sua lettera, bensì formula una **precisa definizione della professione di Psicologo** (come previsto dallo stesso Titolo dell'articolo) e cioè un insieme di funzioni che, nell'intenzione del Legislatore, non possono che essere peculiari di questa Categoria e di nessun'altra e che sono il presupposto per la istituzione (ad opera della Legge stessa) di una professione "protetta" e "riservata", a cui si accede solo dopo un ben preciso percorso formativo, mediante l'iscrizione all'apposito Albo (dalla stessa Legge istituito) ed a seguito di apposito esame di abilitazione.

## *Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna*

La specificità della professione è data proprio dalla alta qualificazione richiesta per lo svolgimento delle attività in esso indicate e che riguardano in maniera specifica, come affermato nell'articolo sopra ricordato, "*l'ambito psicologico*".

Pertanto, le attività che la Legge individua non possono essere svolte da altri soggetti che non appartengono alla Categoria professionale degli Psicologi.

E' altrettanto evidente che la "*attività di ricerca e di didattica in merito alla prevenzione rivolta a persone, gruppi, organismi sociali e comunità*", come da Lei sottolineato, non sono di stretta pertinenza dello Psicologo, anche alla luce di quanto affermato dalla nostra Costituzione; è utile, peraltro, rilevare come un siffatto assunto interpretativo non è mai stato formulato dalla scrivente.

Infatti, nella nota dell'Ordine indirizzata alle Autorità in indirizzo, il riferimento all'attività di sperimentazione, ricerca e didattica riservata agli Psicologi è espressamente quella (e solo quella) relativa a "*tale ambito*", ossia a quello **psicologico**.

Nessuna indebita "amplificazione" del novero degli interventi psicologici è mai stata, neppure implicitamente, effettuata nella elencazione delle attività che, a mero titolo esemplificativo, possono essere effettuate dai Colleghi abilitati ed iscritti all'Albo.

Infatti, il riferimento costante all' <ambito psicologico> delle prestazioni dovrebbe fugare ogni dubbio al riguardo.

Tuttavia, per mero scrupolo di verità e completezza, mi corre l' obbligo di precisare che gli interventi di tipo educativo, preventivo e formativo, a cui Lei si riferisce nella Sua lettera, non sono ambiti "protetti" e/o "riservati", come tali preclusi alla categoria degli Psicologi e (come la sua lettera parrebbe far intendere) di esclusiva pertinenza delle figure dell'educatore sociale e culturale o del pedagoga.

Distinti saluti.

La Presidentessa  
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna  
( *Dott.ssa Manuela Colombari* )